

Regolamento della legge sul sostegno alla cultura (del 16 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013,

decreta:

Capitolo primo
Generalità

Dipartimento competente

Art. 1 Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'applicazione della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2013 (di seguito legge) e del presente regolamento.

Capitolo secondo
Istituti e programmi culturali

Elenchi e modalità di gestione

Art. 2 ¹Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono:

- a) l'Archivio di Stato;
- b) le biblioteche cantonali e il Sistema bibliotecario ticinese;
- c) il Centro di dialettologia e di etnografia;
- d) ...;
- e) la Pinacoteca cantonale Giovanni Züst;
- f) il Museo cantonale di Storia naturale;
- g) il Parco botanico delle Isole di Brissago.

²Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono:

- a) l'Orchestra della Svizzera italiana;
- b) il Festival del film Locarno;
- c) la Fondazione Museo d'arte della Svizzera italiana, Lugano;
- d) la Fondazione Monte Verità;
- e) la Fonoteca nazionale;
- f) Bibliomedia Svizzera.

³Gli istituti e programmi culturali di proprietà o spettanza del Cantone sono finanziati tramite la gestione ordinaria cantonale. Gli istituti culturali non di proprietà del Cantone riconosciuti di importanza cantonale sono invece finanziati tramite apposite convenzioni pluriennali che possono fare riferimento alle diverse fonti di finanziamento previste dall'art. 12 cpv. 1 della legge.

Capitolo terzo
Salvaguardia e promozione della cultura e lingua italiane

Strumenti

Art. 3 ¹La salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane avvengono tramite:

- a) la realizzazione di un apposito programma quadriennale;
- b) il sostegno alle pubblicazioni;
- c) l'istituzione di premi e borse per la creazione e la produzione artistica.

²Il programma quadriennale, allestito dal Dipartimento, è approvato dal Consiglio di Stato e considera tutti gli elementi di cui all'art. 9 cpv. 2 della legge.

³Il sostegno alle pubblicazioni avviene conformemente alle norme del Capitolo quarto.

⁴L'istituzione di premi e borse avviene conformemente all'art. 7.

Tutela del patrimonio

Art. 4 ¹Il sostegno a progetti pubblici o privati atti a garantire la tutela del patrimonio materiale e immateriale della cultura e lingua italiane di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. a) della legge avviene mediante l'acquisto di opere, il finanziamento della loro catalogazione, conservazione o restauro e di tutti gli

interventi atti a mettere in luce tale patrimonio secondo quanto disposto dal programma di cui all'art. 3 cpv. 2.

²I relativi contributi sono autorizzati in base alle competenze decisionali di cui all'art. 23.

Misure puntuali e programmi a termine

Art. 5 ¹La promozione di misure puntuali, programmi a termine di ricerca o di documentazione che valorizzino l'identità linguistica, storica, sociale e culturale del Cantone di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. b) della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni o l'approvazione di appositi regolamenti interni da parte del Dipartimento nell'ambito del programma di cui all'art. 3 cpv. 2.

²Ogni programma a termine è sottoposto alla responsabilità di una commissione scientifica indipendente.

Attività, associazioni, scambi ed eventi culturali

Art. 6 ¹Il contributo ad attività, associazioni, manifestazioni, scambi culturali o progetti dedicati alla salvaguardia della cultura e lingua italiane di cui all'art. 9 lett. c) della legge avviene mediante la stipulazione di apposite convenzioni, di regola pluriennali, o mediante decisioni puntuali nell'ambito del programma di cui all'art. 3 cpv. 2. I relativi contributi sono autorizzati in base alle competenze decisionali di cui all'art. 23.

²Una parte degli eventi di cui al cpv. 1, nei quali la rappresentanza dell'italianità e della cultura ticinese è particolarmente significativa, può essere sostenuta anche qualora si svolga al di fuori dei confini cantonali.

Premi e borse per la creazione e produzione artistica

Art. 7 ¹Il Dipartimento può bandire concorsi dotati di premi e borse concernenti la creazione artistica legati alla cultura e lingua italiane.

²La valutazione delle opere e la graduatoria sono delegate di volta in volta a una giuria indipendente designata dal Dipartimento.

Gestione e ripartizione dell'Aiuto federale per la salvaguardia e la promozione della cultura e lingua italiane

Art. 8 ¹L'Aiuto federale viene iscritto in uno speciale centro costo attribuito al Dipartimento.

²Esso viene annualmente ripartito in sede di preventivo e di consuntivo ed è volto a sostenere prioritariamente i progetti previsti dal programma di cui all'art. 3 cpv. 2. Esso è pure utilizzato per sostenere l'edizione e l'acquisto di pubblicazioni di cui all'art. 3 cpv. 3, nonché i premi e le borse per la creazione e la produzione artistica di cui all'art. 7.

³Il Dipartimento allestisce per il Consiglio di Stato e pubblica regolarmente i preventivi ed i resoconti annuali da presentare alle competenti istanze federali.

Capitolo quarto

Accreditamento, contributi e patrocinio ad attività e creazioni culturali

Criteri di accreditamento

Art. 9 ¹Per l'accREDITamento di un'attività, di un progetto, di una creazione o di una pubblicazione sono considerati di regola, laddove applicabili, i seguenti criteri:

- a) grado di qualità scientifica o artistica espresso;
- b) inserimento nel panorama culturale cantonale;
- c) sostenibilità e proporzionalità finanziaria;
- d) solidità e sostenibilità organizzativa;
- e) capacità di consolidarsi nel tempo.

²Per l'accREDITamento di creazioni o produzioni culturali, aventi carattere originale e professionale, sono considerate di regola quelle nei settori delle arti sceniche e performative. Per le produzioni in campo cinematografico sono applicabili la legge sul cinema del 9 novembre 2005 ed il relativo regolamento.

³L'accREDITamento è necessario per accedere alle diverse fonti di sostegno diretto o indiretto cantonali ed è a tempo determinato.

⁴Di regola non vengono accreditate attività e progetti a scopo prevalentemente commerciale.

Beneficiari dei contributi

Art. 10 ¹Di regola il beneficiario del contributo per le attività e per i progetti culturali è l'organizzatore, quello del contributo per le creazioni è l'autore, quello per le produzioni culturali è il produttore e quello per le pubblicazioni è l'editore.

²I beneficiari dei contributi sono, di regola, associazioni, gruppi, persone o enti residenti o con sede in Ticino da almeno tre anni.

Entità del contributo

Art. 11 ¹Il contributo è calcolato in base al fabbisogno riconosciuto ed è complessivo, indipendente dalle fonti di finanziamento di cui all'art. 12 cpv. 1 della legge.

²Il fabbisogno riconosciuto è calcolato sulla base dei costi computabili, dedotte le entrate dirette e le sponsorizzazioni effettive e ipotizzabili, nonché gli aiuti pubblici o di soggetti privati di pubblica utilità ragionevolmente attivabili ed esigibili.

³Il contributo per le attività e i progetti ammonta al massimo al 35% dei costi computabili, ritenuto un importo massimo di fr. 200'000.-; per importanti ragioni di politica culturale il Consiglio di Stato può eccezionalmente accordare contributi superiori.

⁴Il contributo per le creazioni e produzioni culturali ammonta al massimo al 50% dei costi computabili.

⁵Il contributo per le pubblicazioni ammonta al massimo al 35% dei costi computabili; alternativamente al contributo il sostegno alle pubblicazioni può avvenire attraverso l'acquisto di copie.

Patrocinio

Art. 12 ¹Il patrocinio del Consiglio di Stato è concesso per le attività e creazioni culturali di evidente importanza cantonale, nazionale o internazionale che avvengono, di regola, sul territorio del Cantone.

²Esso viene accordato per principio qualora i promotori sono enti pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro. Eventuali interessi privati concomitanti non devono essere prevalenti rispetto all'interesse pubblico.

³Il patrocinio è concesso per una singola attività o creazione culturale. Nel caso in cui esse si ripetano periodicamente, la decisione va riesaminata e rinnovata di volta in volta, mentre per attività continuate il patrocinio può essere revocato in ogni momento.

⁴Sulla comunicazione che accompagna o promuove le attività, i progetti o le creazioni patrocinate come pure sul luogo in cui esse si svolgono, il patrocinio va convenientemente menzionato con l'indicazione «con il patrocinio del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino» e con il logo ufficiale del Cantone.

Capitolo quinto

Sostegno alla partecipazione a manifestazioni al di fuori dei confini cantonali

Contributo

Art. 13 ¹Ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno 3 anni particolarmente meritevoli invitati a partecipare a manifestazioni di rilievo al di fuori dei confini cantonali può venir concesso un contributo alle spese di trasferta fino a un massimo di fr. 5'000.-.

²Ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno 3 anni prescelti quali ospiti in atelier d'artisti al di fuori del Cantone, può venir concesso per tali attività un sostegno forfetario fino a un massimo di fr. 3'000.-.

Capitolo sesto

Opere d'arte

Acquisto e commissione di opere d'arte

Art. 14 ¹Il Cantone dispone di una propria collezione di opere d'arte, denominata «collezione cantonale». Il Dipartimento ne cura la catalogazione e la gestione.

²L'acquisto o la commissione di opere d'arte destinate alla collezione cantonale avviene:

- a) da parte del Museo cantonale d'arte e da parte della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst, nei limiti del preventivo annuale;
- b) da parte della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU), su preavviso della Sottocommissione arti visive di cui all'art. 20 cpv. 1 lett. a), nei limiti del preventivo annuale.

³L'acquisto o la commissione di opere d'arte da parte della DCSU si indirizzerà in particolare verso creazioni di artisti ticinesi o residenti nel Ticino che siano testimonianza di una grande personalità individuale o siano idonee a documentare organicamente le varie correnti artistiche attive. Sono prese in considerazione di regola le opere d'arte contemporanea eseguite negli ultimi cinquant'anni.

Edifici e luoghi pubblici

Art. 15 ¹Gli edifici e luoghi pubblici del Cantone prevedono un arredo di opere d'arte definito caso per caso.

²Le opere d'arte ivi collocate:

- a) sono create sulla base di un concorso destinato ad artisti ticinesi o residenti in Ticino da almeno tre anni;
- b) sono acquistate facendo capo ad un'apposita posta di preventivo dell'investimento;
- c) sono attinte dalla collezione cantonale.

Capitolo settimo

Conferenza cantonale della cultura

Organizzazione

Art. 16 ¹La Conferenza cantonale della cultura (di seguito Conferenza) è composta, oltre che dal presidente, di 4 rappresentanti del Cantone, di 8 rappresentanti dei Comuni e di 2 rappresentanti di enti privati attivi nel sostegno alla cultura.

²I membri sono nominati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato; per il resto è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

³La conferenza è presieduta dal direttore del Dipartimento e si riunisce almeno due volte l'anno.

⁴L'attività della Conferenza è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento. La sua segreteria è assicurata dalla DCSU.

⁵Qualora la Conferenza decida di nominare un Comitato esecutivo, esso sarà rappresentativo delle tre componenti di cui al cpv. 1.

Compiti

Art. 17 ¹La Conferenza segnatamente:

- a) discute e propone gli indirizzi della politica culturale ticinese mettendo in rete tra loro la politica culturale cantonale, quella delle città del Cantone, quelle degli altri Comuni e quella dei privati attivi in questo settore;
- b) promuove misure per favorire un'offerta culturale diversificata e di qualità;
- c) promuove in particolare la cooperazione e il coordinamento tra attori dello stesso settore culturale;
- d) favorisce la presenza di attività culturali anche nelle zone periferiche del Cantone;
- e) procede periodicamente a una valutazione della politica culturale ticinese, segnatamente redigendo ogni 4 anni un rapporto sul suo impatto culturale, economico, sociale e formativo all'indirizzo del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

²Per lo svolgimento dei propri compiti si avvale degli opportuni strumenti di analisi e di statistica in ambito culturale, in particolare dell'Osservatorio culturale del Cantone Ticino.

³Per i propri lavori essa può inoltre avvalersi della consulenza di esperti, dei vari attori culturali e della Commissione culturale consultiva.

Capitolo ottavo

Commissione culturale consultiva

Sezione 1

Organizzazione e funzionamento

Organizzazione

Art. 18 ¹La Commissione culturale consultiva (di seguito Commissione) è composta da 7 a 11 membri nominati dal Consiglio di Stato tra persone di cultura e operatori culturali dei diversi settori.

²Per l'adempimento di compiti specifici alla Commissione possono essere associati esperti ausiliari.

³L'attività della Commissione è retta da un regolamento interno approvato dal Dipartimento, valido anche per le sottocommissioni di cui all'art. 20 cpv. 1, e per gli esperti. La sua segreteria è assicurata dalla DCSU.

⁴Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Compiti

Art. 19 La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) preavvisare la validità delle attività, dei progetti, delle creazioni e delle produzioni culturali nonché delle pubblicazioni ed esprimere un giudizio motivato ai fini del loro accreditamento all'indirizzo del Dipartimento;
- b) proporre nuove iniziative in materia di promozione culturale;
- c) partecipare alle consultazioni su questioni inerenti alla vita culturale del Cantone;
- d) fungere da giuria, se richiesto, segnatamente nei casi di cui all'art. 7 cpv. 2;
- e) segnalare al Dipartimento o alla Conferenza cantonale problematiche settoriali emergenti che meritano approfondimenti.

Sottocommissioni ed esperti

Art. 20 ¹Per i preavvisi di cui all'art. 19 che richiedono competenze specifiche, la Commissione si avvale delle seguenti sottocommissioni permanenti:

- a) Sottocommissione arti visive;
- b) Sottocommissione cinema e audiovisivi;
- c) Sottocommissione musica;
- d) Sottocommissione letteratura e pubblicazioni;
- e) Sottocommissione arti sceniche e performative;
- f) Sottocommissione festival, associazioni e riviste.¹

²Le sottocommissioni sono presiedute da un membro della Commissione e sono composte di ulteriori 2-5 membri nominati dal Dipartimento.

³Le sottocommissioni presentano le loro proposte alla Commissione.

⁴Allo stesso scopo e per singoli oggetti la Commissione può far capo a esperti nei limiti del preventivo di spesa annuale.

⁵Gli oggetti inerenti a settori di specifica competenza di servizi dello Stato vengono in ogni caso demandati per parere a detti servizi.

⁶Per la durata delle cariche, le indennità e le altre disposizioni organizzative è applicabile il regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

Sezione 2 Procedura di richiesta

Richiesta di solo accreditamento

Art. 21 ¹La richiesta di accreditamento è presentata tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla DCSU e viene trasmessa alla Commissione.

²Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sull'accREDITamento e comunica la decisione al richiedente motivandola.

Richiesta di accreditamento e contributo

Art. 22 ¹La richiesta di accreditamento e contributo è presentata tramite un formulario ufficiale, è indirizzata alla DCSU indipendentemente dalla fonte di finanziamento e viene trasmessa alla Commissione per un preavviso.

²Tenuto conto del preavviso espresso dalla Commissione, il Dipartimento decide sull'accREDITamento e trasmette la richiesta all'autorità competente a decidere sul contributo per le sue incombenze. Quest'ultima comunica la decisione complessiva al richiedente motivandola.

Sezione 3 Competenza decisionale e obblighi

Autorità competenti in materia di contributi

Art. 23 ¹Le competenze decisionali in materia di contributi sono attribuite come segue:

- a) al capoufficio fino a fr. 10'000.-;
- b) al capodivisione/caposezione e al capoufficio per importi superiori a fr. 10'000.- e fino a fr. 30'000.-;
- c) al direttore del Dipartimento e al capoufficio per importi superiori a fr. 30'000.- e fino a fr. 100'000.-;
- d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100'000.-.

²La decisione non è impugnabile. Su istanza motivata ed in presenza di elementi nuovi può venire fatta richiesta di riesame all'autorità che l'ha emanata.

¹ Lett. introdotta dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.

Obbligo di informare e di collaborare

Art. 24 ¹I beneficiari di decisioni di accreditamento e di contributo sono tenuti ad esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone secondo le modalità decise dal Dipartimento.

²Essi sono pure tenuti ad informare la DCSU su eventuali mutamenti delle condizioni presenti al momento della richiesta.

³Essi devono collaborare con le istanze cantonali preposte affinché l'attività o il progetto culturale si inserisca al meglio nella politica culturale ticinese.

⁴Essi presentano un rapporto di rendiconto al termine dell'attività o del progetto e forniscono senza ritardo i dati statistici richiesti alla DCSU.

Capitolo nono

Promozione dell'insegnamento musicale

Riconoscimento delle scuole di musica

Art. 25 ¹Le scuole di musica che intendono chiedere al Cantone il contributo per la promozione dell'insegnamento musicale previsto per i loro allievi devono essere riconosciute dal Dipartimento.

²Il riconoscimento è possibile quando esse:

- a) hanno una personalità giuridica propria e una sede idonea alle loro attività;
- b) hanno da almeno due anni un minimo di 100 allievi residenti in Ticino di età inferiore a 20 anni (di seguito allievi computabili);
- c) offrono l'insegnamento impartito da docenti qualificati;
- d) offrono un volume di attività annuale per allievo della durata di almeno 17 ore effettive di lezioni individuali, oltre ad attività di musica d'insieme e lezioni collettive di teoria; per le scuole corali, il volume minimo di attività annuale deve corrispondere almeno a 51 ore effettive di lezioni corali;
- e) erogano salari per i docenti non inferiori alla retribuzione oraria prevista per i docenti supplenti di scuola elementare, tenuto conto di un impegno settimanale pari a 28 ore-lezione;²
- f) prevedono per un'ora di lezione (60 minuti) una tariffa a carico degli utenti non superiore al 150% della retribuzione lorda oraria dei docenti;
- g) hanno un dispositivo di conduzione didattica e amministrativa professionale.

³Nella richiesta di riconoscimento le scuole di musica devono presentare al Dipartimento il percorso standard previsto annualmente per i propri allievi, che deve essere allestito, applicato e costantemente aggiornato con la supervisione del responsabile didattico designato dalla scuola.

⁴Il Dipartimento decide sul riconoscimento della scuola di musica e verifica periodicamente le condizioni per il suo mantenimento.

Contributo alle scuole riconosciute

Art. 26 ¹Il contributo alle scuole di musica riconosciute è erogato dal Fondo Swisslos.

²Esso è pari ai contributi AVS versati annualmente dalle scuole per la parte dei salari dei docenti inerente agli allievi computabili moltiplicati per un coefficiente di 2,0 ed è versato alle scuole nella forma di anticipi e conguagli annuali.

³Alle scuole possono essere concessi aiuti supplementari per giustificati motivi, ad esempio a seguito di oneri supplementari dovuti a situazione geografica particolare.

⁴Per scuole di musica riconosciute con oltre 500 allievi il contributo può essere calcolato in maniera forfetaria.

⁵Le scuole forniscono annualmente alla DCSU tutti i dati richiesti per le statistiche e per il calcolo dei contributi.

Contributo per gli allievi delle scuole riconosciute

Art. 27 ¹Il contributo per gli allievi delle scuole riconosciute è erogato dal Fondo Swisslos.

²Esso è erogato a favore dei Comuni ed è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 20 anni.³

³I Comuni forniscono annualmente alla DCSU tutti i dati richiesti necessari al calcolo dei contributi.

Sostegno all'insegnamento impartito dalle bande musicali

² Lett. modificata dal R 9.9.2020; in vigore dal 11.9.2020 - BU 2020, 279.

³ Cpv. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dal 1.12.2016 - BU 2016, 468.

Art. 28 1Il Fondo Swisslos eroga a favore della Federazione bandistica ticinese un contributo forfetario annuale per la promozione dell'insegnamento musicale.

2Il contributo deve essere utilizzato a favore dell'insegnamento musicale presso tutte le bande affiliate alla federazione secondo un regolamento interno approvato dal Dipartimento.

Obbligo di informare e di collaborare

Art. 29 Le scuole di musica, i Comuni e la Federazione bandistica ticinese sono tenuti a esplicitare convenientemente in tutte le loro forme di comunicazione il sostegno da parte del Cantone tramite i contributi di cui agli articoli 26-28 secondo le modalità decise dal Dipartimento e sono tenute a fornire i dati statistici richiesti alla DCSU.

Capitolo decimo **Disposizioni finali**

Entrata in vigore

Art. 30 Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di abrogazione di regolamenti, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU **2014**, 537.